

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3854 del 25/07/2018
Oggetto	Atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta CANTINA SOCIALE MASONE-CAMPOGALLIANO Soc.Coop.Agr. - Reggio Emilia
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3915 del 19/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno venticinque LUGLIO 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 14655/2018

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "CANTINA SOCIALE MASONE-CAMPOGALLIANO Soc.Coop.Agr." - Reggio Emilia.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della L.R. n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale sono esercitate mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015, che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia, e n.2230/2015, che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n.prot. 65461/204/2015 del 24/12/2015, adottata dalla Provincia di Reggio Emilia per la Ditta "**CANTINA SOCIALE MASONE-CAMPOGALLIANO Soc.Coop.Agr.**", avente sede legale in comune di Reggio Emilia - Via F. Bacone n.20, località Masone, concernente l'attività di **trasformazione uve e lavorazione vini e mosti** svolta nello stabilimento ubicato in comune di Reggio Emilia - Via F. Bacone n.20, località Masone;

Vista la domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, presentata ai sensi del D.P.R. n.59/2013 dalla Ditta "**CANTINA SOCIALE MASONE-CAMPOGALLIANO Soc.Coop.Agr.**" per lo stabilimento in comune di **Reggio Emilia - Via F. Bacone n.20**, località Masone, acquisita al protocollo di ARPAE n.PGRE/5734 del 08/05/2018;

Considerato che le modifiche previste, riguardanti l'introduzione di una apparecchiatura per la stabilizzazione tartarica del vino e di un secondo torchio di pressatura delle vinacce, da alloggiare in una struttura esterna coperta che sarà ubicata sul lato nord dello stabilimento, e l'installazione di n°9 nuovi serbatoi in acciaio nelle immediate vicinanze del "nuovo reparto pressatura", e relative modifiche riguardanti la rete di raccolta dei reflui sia nella zona di carico delle vinacce esauste, sia nella zona dei torchi e sia nella zona dei nuovi serbatoi, comportano la modifica sostanziale dell'AUA ai sensi del D.P.R. n. 59/2013;

Preso atto che la suddetta domanda è presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- modifica dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue di dilavamento, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- modifica della comunicazione relativa all'impatto acustico (art.8, comma 4 della Legge n.447/1995; art.4, commi 1 e 2 del D.P.R. n.227/2011; art.10, comma 4 della L.R. n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Visto il nulla osta del Comune di Reggio Emilia, prot.n. 90036/2018, acquisito al protocollo di ARPAE n.PGRE/9063 del 13/07/2018, ed il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato, IRETI Spa, prot.n.RT009662-2018-P del 15/06/2018, per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali inclusive delle acque di dilavamento piazzali;

Visto il D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere alla modifica della suddetta autorizzazione;

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n.59/2013 per l'impianto della Ditta "**CANTINA SOCIALE MASONE-CAMPOGALLIANO Soc.Coop.Agr.**" ubicato in comune di **Reggio Emilia - Via F. Bacone n.20**, località Masone, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue di dilavamento, ai sensi del D.Lgs. 152/06
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto n.prot. 65461/204/2015 del 24/12/2015;

3) che le **condizioni** e **prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 ed i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue di dilavamento, ai sensi del D.Lgs. 152/06;**
- **Allegato 2 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n.59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n.59/2013 all'Autorità competente, che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue di dilavamento, ai sensi del D.Lgs. 152/06.

- Nello stabilimento di Via Bacone n.20 a Reggio Emilia la Ditta svolge attività di produzione e vendita vini. Lo stabilimento è costituito da un fabbricato centrale con i reparti di lavorazione, l'abitazione del cantiniere, gli uffici ed il locale vendita, un edificio con gli spogliatoi ad uso del personale, la linea di pigiatura, le aree di stoccaggio mosto/vino sotto tettoia, e le aree di pertinenza scoperte dove si effettuano le altre attività lavorative per la produzione.

- Le modifiche previste riguardano l'introduzione di una apparecchiatura per la stabilizzazione tartarica del vino e di un secondo torchio di pressatura delle vinacce, da alloggiare in una struttura esterna coperta ("nuovo reparto pressatura"), di circa 220 m², che sarà ubicata sul lato nord dello stabilimento, e l'installazione di n.9 nuovi serbatoi in acciaio nelle immediate vicinanze del nuovo reparto pressatura, e le relative modifiche riguardanti la rete di raccolta dei reflui sia nella zona di carico delle vinacce esauste, sia nella zona dei torchi e sia nella zona dei nuovi serbatoi.

- Oggetto del presente allegato è lo scarico delle acque reflue industriali inclusive delle acque reflue di dilavamento, adducenti (nel punto indicato in planimetria con S1) al collettore della pubblica fognatura posto lungo il margine nord dello stabilimento.

- Nel punto S1 sono scaricati i reflui raccolti nella vasca di stoccaggio e decantazione (in planimetria indicata come "vasca di contenimento acque di processo") posta a nord dello stabilimento. Alla suddetta vasca, avente capacità di 285 m³, confluiscono le acque reflue industriali, le acque di lavaggio dei locali e attrezzature, e le acque reflue di dilavamento delle superfici impermeabili scoperte di pertinenza dello stabilimento.

- La raccolta e convogliamento dei reflui nella suddetta vasca di stoccaggio avviene tramite 3 pozzetti di sollevamento, come di seguito descritto:

- al pozzetto di sollevamento, individuato con il n°1 in planimetria, confluiscono le acque reflue di dilavamento delle aree scoperte poste al margine ovest dello stabilimento, in prossimità dei serbatoi di stoccaggio mosto/vino, ove si effettuano operazioni di travaso. Durante le operazioni di lavaggio interno dei suddetti serbatoi, le acque dei lavaggi sono raccolte nelle canalette grigliate posizionate a livello del basamento. Nell'adiacente zona di stoccaggio dei raspi all'interno di cassoni scarrabili, in caso di gocciolamento dai cassoni sulla pavimentazione del piazzale sottostante, i reflui sono raccolti da caditoie. Il pozzetto di sollevamento n°1 è dotato di due elettropompe sommerse: la prima pompa invia i reflui alla vasca di stoccaggio nei periodi in cui si effettuano le attività lavorative; mentre la seconda pompa entra in funzione nei periodi in cui non si effettuano attività lavorative e convoglia le acque di dilavamento allo scarico in corpo idrico superficiale nell'adiacente fosso di scolo. In caso di evento meteorico durante i periodi di attività lavorativa, il sensore di pioggia attiva un periodo di funzionamento che garantisce l'invio alla vasca di stoccaggio delle acque di prima pioggia, pari a 5 mm;
- nell'area cortiliva a nord dello stabilimento, le acque di lavaggio delle attrezzature poste all'esterno del fabbricato, sono convogliate, tramite un sistema di canalette grigliate e di caditoie, al pozzetto di sollevamento individuato con il n°2 in planimetria, che adduce alla vasca di stoccaggio. Nella rete di raccolta di tali reflui confluiscono anche le acque meteoriche dei pluviali del fabbricato e delle acque di dilavamento dei piazzali antistanti e relative aree di manovra. In caso di evento meteorico durante i periodi di attività lavorativa, un sensore di pioggia attiva il funzionamento della pompa per la raccolta delle prime piogge (5 mm). Attraverso il pozzetto di sollevamento n°2 nei periodi di inattività lavorativa le acque meteoriche di dilavamento recapitano nell'adiacente fosso di scolo (punto di scarico in acque superficiali indicato con S4 in planimetria, non oggetto di autorizzazione);

- le acque reflue industriali di lavorazione provenienti dallo stabilimento sono raccolte da un sistema di caditoie e canalette grigliate, confluiscono nel pozzetto di sollevamento individuato con il n°3 in planimetria, ed adducono alla vasca di stoccaggio.
- L'introduzione del nuovo reparto di pressatura comporterà un leggero aumento del volume dei reflui industriali, che comunque potrà essere contabilizzato dal sistema di misurazione esistente, ma nessuna variazione della loro qualità. La capacità della vasca di stoccaggio sarà sufficiente a gestire l'aumento del volume dei reflui ad essa destinati.
- Le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'abitazione del cantiniere, dai servizi igienici del locale spogliatoi e dai servizi igienici degli uffici, sono trattate rispettivamente da n.3 fosse Imhoff; nella medesima rete si immettono le acque meteoriche dei pluviali posti dal lato est del fabbricato e le acque di dilavamento del piazzale antistante. Tale rete recapita in pubblica fognatura nel punto di scarico indicato in planimetria con S2, posto sul lato orientale del collettore fognario. Lo scarico S2 è autorizzato nel rispetto del Regolamento di fognatura e depurazione.
- È presente un ulteriore scarico in acque superficiali costituito dalle acque meteoriche di dilavamento del piazzale antistante la zona pesa e box pesa, non è oggetto di autorizzazione.

Prescrizioni

1. Il volume annuo massimo scaricabile in fognatura è fissato in **10.000 m³**.
2. Lo scarico in fognatura non dovrà superare i limiti massimi di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs. n.152/2006, per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sotto indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Solidi sospesi totali	8000
BOD ₅	3500
COD	8000
Solfiti	40
Cloruri	3000
Fosforo	200
Azoto ammoniacale	150
Azoto nitroso	1
Azoto nitrico	50
Tensioattivi totali	30

3. I pozzetti di ispezione devono garantire un agevole e corretto campionamento del refluo, ed essere accessibili al personale del Gestore del servizio di fognatura e depurazione addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. In riferimento alla rete fognaria aziendale (e relativi sistemi di pretrattamento) che convoglia i reflui nella pubblica fognatura, possono essere scaricate in acque superficiali esclusivamente le acque di seconda pioggia come individuate dalle D.G.R. n.286/2005 e n.1860/2006.

5. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere effettuata mediante installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del servizio di fognatura e depurazione.
6. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
7. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
8. È vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
9. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di fecce, vinacce ed altri materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
10. I sistemi adottati per il trattamento dei reflui prima dell'immissione in pubblica fognatura devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
11. I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento dei reflui sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06.
12. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari previsti.
13. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.Lgs. 152/06, il Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta “**CANTINA SOCIALE MASONE-CAMPOGALLIANO Soc. Coop. Agricola**” è autorizzata a svolgere nello stabilimento ubicato nel Comune di **Reggio Emilia - Via F. Bacone n.20 – Loc. Masone -** Provincia di Reggio Emilia l’attività di **trasformazione uve e lavorazione vini e mosti** con le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	GENERATORE DI VAPORE A GASOLIO DA 2093 KW	2550	10,5	12	Materiale particolare Ossidi di azoto (come NO ₂) Ossidi di zolfo (come SO ₂)	50 500 100	(*)
(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per gli ossidi di zolfo si considerano rispettati se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o minore allo 0,1%.							

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particolare, degli ossidi di azoto e degli ossidi di zolfo devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.
- 2) La Ditta è tenuta ad utilizzare nel generatore di vapore (E1) gasolio con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,1 % in massa;
- 3) Per l’impianto di combustione generante l’emissione **E1**, che si configura quale impianto di combustione medio, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell’art.273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 4) Entro **30 giorni** dal rilascio dell’A.U.A. il gestore dovrà provvedere a fornire ad ARPAE tutti gli elementi per la registrazione dei medi impianti di combustione previsti dalla parte IV-bis dell’allegato I alla parte quinta del D.Lgs.152/06 e s.m.i..
- 5) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l’emissione n.1.
- 6) La data, l’orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall’ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

7) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PGRE/5734 dell'08/05/2018;

8) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

9) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

10) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

11) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e Concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla previsione di impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale emerge il rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione. Pertanto i previsti interventi risultano acusticamente compatibili con i limiti di legge.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.